


REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
SERVIZIO 2 – TASSA AUTOMOBILISTICA

Prot. n. 17035

Palermo, lì 28/6/2017

OGGETTO: Tassa automobilistica regionale – Sentenza Corte Costituzionale n. 133 del 22 marzo – 7 giugno 2017 - Articolo 50, commi 1, 2, 3 e 6 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 Comunicato

Si comunica che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 133 del 22 marzo - 7 giugno 2017, pubblicata nella G.U. 1° Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 14/06/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 50, commi 1, 2, 3 e 6 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Pertanto, alla luce della intervenuta declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale:

1) **Per i veicoli trentennali** trova applicazione l'articolo 63 della legge 21/11/2000, n. 342¹, come modificato dall'art. 1, comma 666, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190, che riserva il vigente regime agevolativo (**esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale**) solo in favore dei veicoli e motoveicoli trentennali con esclusione di quelli adibiti ad uso professionale, alla semplice condizione del raggiungimento dell'anzianità di costruzione. Tali veicoli, tuttavia, sono assoggettati, **in caso di utilizzazione sulla pubblica strada**, ad una **tassa di circolazione forfettaria annua di €. 25,82 per gli autoveicoli e di €. 10,33 per i motoveicoli**.

2) **Per i veicoli ventennali la tassa automobilistica regionale va assolta nella misura ordinaria.**

Si evidenzia che i soggetti che hanno beneficiato della normativa agevolativa di cui all'art.50, comma 2 e 3, della L.r. n. 3/2016, oggetto di declaratoria di illegittimità, dovranno versare alla Regione siciliana le somme dovute per l'intero pagamento della tassa automobilistica regionale, senza sanzioni ed interessi, entro il corrente anno 2017, decorso il quale si applicano le sanzioni e gli interessi. Analogamente il contribuente beneficiario di tale regime agevolativo che abbia effettuato il pagamento della tassa di circolazione forfettaria di cui all'articolo 50, comma 2,² potrà effettuare un

¹ Art. 63. (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. (35)
2. Comma abrogato dall'art. 1, comma 666, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190
3. Comma abrogato dall'art. 1, comma 666, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli. (Comma così modificato dall'art. 1, comma 666, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190.)

² tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli

pagamento integrativo della relativa tassa automobilistica regionale, senza sanzioni ed interessi, entro il corrente anno 2017, decorso il quale si applicano le sanzioni e gli interessi.

Esempio 1

tassa automobilista regionale per l'anno 2016: €.269,61;

pagamento tassa di circolazione forfettaria effettuato nell'anno 2016: €. 25,82;

pagamento integrativo: da effettuare entro il 2017: €. **243,79**

Esempio 2

tassa automobilista regionale per l'anno 2016: €.269,61;

pagamento tassa di circolazione forfettaria effettuato nell'anno 2016 €. 0;

pagamento integrativo: da effettuare entro il 2017: €. **269,61**

3) Per gli autoveicoli di proprietà delle associazioni di volontariato di protezione civile, iscritte ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile, **la tassa automobilistica regionale va assolta nella misura ordinaria.**

I soggetti che hanno beneficiato della normativa agevolativa di cui all'art.50, comma 6, della L.r. n. 3/2016 anch'essa oggetto di declaratoria di illegittimità, dovranno versare alla Regione siciliana le somme dovute per l'intero pagamento della tassa automobilistica regionale, senza sanzioni ed interessi, entro il corrente anno 2017, decorso il quale si applicano le sanzioni e gli interessi.



Il Dirigente generale
(Bologna)

